

Legge regionale 15 dicembre 1981, n. 71 (BUR n. 58/1981)

**INIZIATIVE REGIONALI NEL QUADRO DELL'ATTIVITA' DELLA
COMUNITA' ALPE ADRIA.**

Art. 1

1. Nel quadro delle attività della Comunità di Lavoro Alpe Adria, di cui la Regione Veneto fa parte, la Giunta regionale è autorizzata, su materie di competenza regionale:

- a) ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni, convegni, riunioni ed incontri di studio;
- b) a partecipare ad altre iniziative realizzate nell'area geografica di Alpe Adria e rientranti nelle tipologie di attività promosse dalla Comunità di Lavoro. ⁽¹⁾

Art. 2

1. Fra le iniziative di cui al precedente articolo 1 sono comprese anche quelle da realizzare all'estero, con l'osservanza di quanto disposto dal DPR 31 marzo 1994, recante norme di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province Autonome. ⁽²⁾

Art. 3

Nelle spese conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge, sia con onere totale che a titolo di concorso, sono incluse anche quelle di rappresentanza e di pubblicazione degli atti.

Art. 4

La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere o a contribuire, sempre nell'ambito di dette attività, alla realizzazione di iniziative editoriali, nonché di quelle rivolte all'informazione anche mediante convenzioni con agenzie di stampa.

Art. 5

Per l'esercizio 1981 è stabilita la spesa di lire 300.000.000 mentre per gli esercizi successivi e finché la Regione del Veneto farà parte della comunità Alpe Adria, l'onere sarà determinato con le rispettive leggi di bilancio, secondo quanto previsto dal primo comma dell'[art. 32](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72. ⁽³⁾

Art. 6

omissis ⁽⁴⁾

Art. 7

Al bilancio di previsione 1981 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis ⁽⁵⁾

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

- 1 () Articolo così sostituito da art. 10 comma 1 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
- 2 () Articolo così sostituito da art. 10 comma 2 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
- 3 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
- 4 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 5 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.